

**DELIBERAZIONE 2 LUGLIO 2026  
239/2026/R/TLR**

**ESITO DELLA VALUTAZIONE DELL'ISTANZA DI ADEGUAMENTO DEL VINCOLO DI  
SALVAGUARDIA, PRESENTATA DALLA SOCIETÀ AMGA LEGNANO S.P.A., AI SENSI DELLA  
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 638/2023/R/TLR**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1393<sup>a</sup> riunione del 2 luglio 2026

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 ottobre 2012, 2012/27/UE e sue successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2018, 2018/2001 e sue successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 settembre 2023, 2023/1791;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 ottobre 2023, 2023/2413;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- la legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito: legge 41/23);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 638/2023/R/tlr (di seguito: deliberazione 638/2023/R/tlr), e il relativo allegato A (di seguito: MTL-T);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2025, 546/2025/R/tlr e il relativo Allegato D;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 580/2025/R/tlr (di seguito: deliberazione 580/2025/R/tlr).

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all’Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento; in particolare, l’articolo 10, comma 17, lettera e), del decreto legislativo 102/14, come da ultimo modificato con la legge 41/23, dispone che l’Autorità stabilisca le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- ai sensi del citato articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 102/14 e dell’articolo 1 della legge 481/95, nell’esercitare i predetti poteri l’Autorità persegue la promozione della concorrenza e dello sviluppo del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, nella prospettiva di una maggiore trasparenza del servizio e tutela dell’utente;
- ai sensi dell’articolo 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14 la regolazione introdotta dall’Autorità si applica secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza del settore;
- il metodo tariffario transitorio prevede l’applicazione di un vincolo ai ricavi basato sul cosiddetto “costo evitato” oppure, in alternativa, di un vincolo di salvaguardia, definito al comma 7.1, che comporta una riduzione delle tariffe applicate anteriormente all’intervento regolatorio, mediante l’applicazione di un coefficiente di riduzione dei prezzi ante regolazione a fissato pari a 0,9;
- ai sensi del comma 11.1 del MTL-T, l’esercente che si avvale della clausola di salvaguardia indica sul proprio sito internet, con le medesime modalità previste dall’Articolo 7 del TITT, l’applicazione della suddetta clausola in luogo del vincolo ai ricavi sulle tariffe definito dall’Autorità;
- il comma 7.6 dell’MTL-T prevede che gli esercenti delle reti in esercizio prima dell’avvio della regolazione possano presentare all’Autorità un’istanza di adeguamento del vincolo di salvaguardia, qualora l’applicazione di tale vincolo non consenta la copertura dei costi di erogazione del servizio;
- ai sensi dei commi 7.6 e 7.7 dell’MTL-T, l’istanza di cui al precedente alinea deve essere presentata entro il 31 maggio dell’anno di riferimento e deve essere corredata della seguente documentazione:
  - a) i bilanci di esercizio relativi agli ultimi tre anni;
  - b) una relazione che evidenzia la mancata copertura strutturale dei costi di erogazione del servizio;
- ai sensi del comma 7.8 del MTL-T, l’Autorità, nel caso di accettazione dell’istanza, incrementa il coefficiente di riduzione dei prezzi ante regolazione, di cui al comma 7.1 dell’MTL-T, fino a un valore massimo pari a 1.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la società AMGA Legnano S.p.a. (nel seguito, anche, AMGA), con comunicazione del 15 aprile 2026 (prot. Autorità A/27881 di pari data), ha inviato all’Autorità istanza di revisione del vincolo di salvaguardia;
- la suddetta società gestisce un’unica rete, denominata “rete tlr Legnano”, entrata in servizio nell’anno 2006 e attualmente operante nel territorio dei comuni limitrofi di Legnano (MI) e Castellanza (VA);
- con comunicazione del 23 aprile 2026 (prot. Autorità P/30188 di pari data) è stata richiesta alla società documentazione integrativa, fornita dalla stessa società con comunicazione del 22 maggio 2026 (prot. Autorità A/38187 del 25 maggio 2026).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l’analisi della documentazione inviata ha evidenziato la presenza di criticità strutturali nella copertura dei costi di erogazione del servizio per il sistema di teleriscaldamento di Legnano e Castellanza, gestito dalla società AMGA;
- dall’analisi della documentazione inviata è emerso che tali criticità sono riconducibili al *mix* produttivo utilizzato per la produzione di energia termica, prevalentemente basato su caldaie a gas di grande taglia, a fronte di un contributo limitato degli impianti di cogenerazione; e che, pertanto, anche in ragione della strutturale presenza di perdite di energia termica nelle reti di distribuzione, il costo complessivo di erogazione del servizio risulta superiore rispetto al riferimento utilizzato per il calcolo del costo evitato, rappresentato dalla caldaia a gas individuale;
- la società AMGA ha rappresentato l’intenzione di intervenire sul *mix* produttivo utilizzato per la produzione di energia termica, mediante investimenti e accordi finalizzati al relativo efficientamento, tra cui l’estensione della rete con acquisto, a partire dall’anno 2027, di energia termica da un impianto di termovalorizzazione.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario accogliere l’istanza di revisione del vincolo di salvaguardia presentata dalla società AMGA Legnano S.p.A. ai sensi del comma 7.6 dell’MTL-T, al fine di assicurare la sostenibilità economica del servizio, rideterminando, per l’anno 2026, il coefficiente di riduzione dei prezzi ante regolazione di cui al comma 7.1 dell’MTL-T in un valore pari a uno (1)

**DELIBERA**

1. di accogliere l’istanza di revisione del vincolo di salvaguardia presentata dalla società AMGA Legnano S.p.a. ai sensi del comma 7.6 dell’MTL-T, rideterminando, per

- l'anno 2026, il coefficiente di riduzione dei prezzi ante regolazione di cui al comma 7.1 dell'MTL-T in un valore pari a uno (1);
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale per i seguiti di competenza;
  3. di pubblicare il presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

2 luglio 2026

IL PRESIDENTE  
*Nicola Dell'Acqua*